

ci, Effetti, e Capitali nel Bastimento medesimo caricati, e ne siegua tutto il possibil ricupero; sottoponendo poi qualunque cosa ricuperata sotto buona, e diligente custodia, e facendosi consegnare dal Capitano la Regia Patente, che farà da essi trasmessa al Magistrato de' Cinque Savj, cui dovranno avanzare un diligente riscontro, anco nel caso, che nel Naufragio la Patente stessa si fosse perduta, e ciò per le relative opportune annotazioni. In premio dell' opera loro avranno un due per Cento sopra il netto ritratto delle cose ricuperate, come al Titolo de' Naufragj.

15

Ogni Console farà tenuto di far gl' Inventarj di tutte le Merci, ed Effetti ricuperati dalli Naufragj de' Veneti Bastimenti; e così pure de' Beni, ed Effetti di que' Sudditi, che per avventura venissero a morte nel Dipartimento del di lui Consolato, senza che vi sia alcun Erede ivi esistente. Quest' Inventarj però dovranno esser firmati a foglio per foglio dal Cancelliere, e da due accreditati Testimonj, e dovrà ogni volta esserne trasmessa una Copia legale al Magistrato de' Cinque Savj, perchè ne siano avvertiti quelli, che ne avessero interesse.

16

Se poi nel suindicato caso di morte il Defunto avesse costituito un Commissario per raccogliere i proprj Effetti; e nel caso di Naufragio si presentasse un Commissario degli Assicuratori, a' quali ne fosse già stata fatta la rinunzia,